

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **203/1994** (ECLI:IT:COST:1994:203)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **13/04/1994**; Decisione del **12/05/1994**

Deposito del **26/05/1994**; Pubblicazione in G. U. **01/06/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20779**

Atti decisi:

N. 203

ORDINANZA 12-26 MAGGIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Maraffi Carlo, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il g.i.p. presso il Tribunale che abbia ordinato al p.m. la formulazione dell'imputazione coatta";

che, secondo il giudice a quo, respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato a giudizio di merito; sicché demandare la funzione di udienza preliminare allo stesso soggetto che, di fatto, ha dato impulso all'azione penale "dibattendo la contraria opinione del p.m.", contrasta con i suindicati precetti costituzionali "sotto i diversi profili della separazione tra funzioni requirenti e giudicanti e dell'indipendenza del giudice come certezza di imparzialità e terzietà";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che la questione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del 1991; e, in riferimento sia ai suddetti parametri sia agli artt. 25 e 101 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1992 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 162 del 1992;

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.